

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 13172 Anno 2021**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO**

**Relatore: DI FLORIO ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 17/05/2021**

**ORDINANZA**

sul ricorso 37359-2019 proposto da:

ZITOUNI ABDELHAK, elettivamente domiciliato  
in ROMA, V.S.TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo  
studio dell'avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE  
SENA PLUNKETT, rappresentato e difeso  
dall'avvocato MICHELE MAIELLARO;

2021

- **ricorrenti** -

37

**contro**

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del  
Ministro pro tempore

- intimato -

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE  
di MELFI <sup>PG 1982/19</sup> n. 3013/2019, depositato il  
04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella  
camera di consiglio del 13/01/2021 dal  
Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**rilevato che:**

1. Zitouni Abdelhak, proveniente dal Marocco, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva accolto la quarta richiesta di proroga del trattenimento all'interno del Centro per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio, per difficoltà di identificazione.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente si duole della omessa motivazione del decreto impugnato, redatto attraverso un "format crocettato", con l'ambigua indicazione dell'ulteriore termine concesso alla Questura di Potenza per l'esecuzione del decreto di espulsione.

2. La parte intimata non si è difesa.

**considerato che**

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 co. 2 Dlvo 286/1998, dell'art. 24 Cost. nonché dell'art. 14 co. 5 del Dlgs 286/1998.

1.1. Lamenta che il giudice di pace, nel provvedimento impugnato, si era limitato a rendere una motivazione consistente nella apposizione di due crocette: la prima, volta ad affermare la sussistenza dei presupposti della proroga, e l'altra indicativa della convalida della proroga del trattenimento.

1.2. Lamenta che in tal modo era stata resa una motivazione del tutto apodittica anche in relazione al limite temporale della restrizione della libertà personale, la cui durata era incomprensibile, con violazione dell'art. 13 Cost.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mw'.



l'insussistenza di elementi concreti per ritenere probabile ed imminente la conclusione del procedimento volto ad abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio.

3. Il primo motivo – che deve essere riqualficato con riferimento al vizio di cui all'art. 360 co 1 n° 4 cpc ( cfr. Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017 ) in quanto pur evocando l'art. 360 co 1 n.5 cpc contiene censure evidentemente riferite alla nullità della motivazione - è fondato ed assorbe il secondo.

3.1. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato e condiviso dal Collegio, secondo cui "il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Cass. 6064/2019 ed, in termini, Cass. 18748/2015 e Cass. 11541/2013).

3.2. Nel caso in esame, il giudice di pace si è discostato dal principio sopra richiamato in quanto il decreto è del tutto privo dell'indicazione delle ragioni per le quali poteva essere prorogato per la quarta volta



un periodo di trattenimento del ricorrente nel C.p.R. di San Gervasio, in attesa delle condizioni per l'espatrio.

3.3. La motivazione resa, infatti, consiste nell'apposizione di due "crocette" su un modulo prestampato con cui ci si limita ad affermare la sussistenza dei presupposti della convalida, riferita oltretutto ad un periodo di proroga dapprima indicato in "ulteriori 30 giorni" e, nello spazio immediatamente successivo, "di ulteriori 15 giorni": risulta, pertanto, del tutto assente un percorso argomentativo volto a motivare le ragioni della misura prevista che consiste nella limitazione della libertà personale e che è stata imposta senza una comprensibile motivazione e per una durata incerta, con la conseguenza che il provvedimento, apodittico e contraddittorio, deve essere dichiarato nullo.

4. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve essere annullata la convalida della proroga del trattenimento ivi disposta.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, così come quelle del grado di merito e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.

**PQM**

La Corte,  
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la ulteriore proroga del trattenimento del ricorrente nel C.p.R. di San Gervasio.



Condanna il Ministero dell'Interno e la Questura di Potenza alle spese del giudizio dinanzi la giudice di pace e del giudizio di legittimità che liquida, rispettivamente, in € 750,00 ed in € 1.000,00 per compensi oltre che, per entrambi, ad IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione del 13.1.2021.

*M*